REGOLAMENTO (CEE) N. 2659/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1980

recante modalità d'applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7, e l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1366/80 (3),

considerando che le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni ovine e caprine, adottato con regolamento (CEE) n. 2644/80 del Consiglio (4), devono essere completate da modalità di applicazione ;

considerando che, per raggiungere le finalità perseguite con la concessione di tali aiuti, appare opportuno limitarli a persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, le quali dispongano, all'interno della Comunità, di impianti frigoriferi di capacità sufficiente e possano garantire, con la loro attività passata e la loro esperienza professionale, che l'ammasso sarà effettuato in modo soddisfacente ; che, a questo scopo, è opportuno concedere aiuti soltanto per l'ammasso di prodotti provenienti da macellazioni recenti ;

considerando che, per accrescere l'efficacia degli aiuti, è opportuno fissare come condizione per la conclusione di un contratto un quantitativo minimo, differenziato, se del caso, per prodotto ;

considerando che, per gli stessi motivi, è opportuno indicare nel contratto concluso tra l'organismo d'intervento e l'ammassatore gli obblighi a carico di quest'ultimo, in particolare quello di consentire all'organismo d'intervento un efficace controllo delle condizioni di ammasso ;

considerando che, per tener conto degli usi commerciali nonché delle esigenze d'ordine pratico, è opportuno ammettere taluni margini di variazione dei quantitativi concordati ;

considerando che occorre fissare l'importo della cauzione intesa a garantire il rispetto degli obblighi contrattuali ad una percentuale dell'importo dell'aiuto ;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che la cauzione deve essere parzialmente svincolata, quando una parte del quantitativo previsto è entrata all'ammasso ;

considerando che, in taluni casi, l'obbligo principale di ammasso è stato interamente rispettato, mentre altri obblighi accessori, quali ad esempio quelli relativi a formalità amministrative, non sono stati adempiuti ; che è opportuno offrire agli organismi d'intervento la possibilità di risolvere tali casi in modo rapido ed equo ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2644/80, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato può essere stabilito nell'ambito di una procedura di gara ; che gli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento enunciano alcune norme da osservare nell'ambito di tale procedura ; che occorre tuttavia precisarne le modalità ;

considerando che, per garantire parità di trattamento a tutti gli interessati nella Comunità, è opportuno pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il bando con il quale viene indetta la gara ;

considerando che, ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara, è opportuno accettare soltanto le offerte che contengono i dati necessari alla loro valutazione e la cui presentazione è accompagnata da un impegno formale dell'offerente, inteso a garantire il buon fine delle operazioni di ammasso ;

considerando che occorre precisare le modalità relative allo spoglio delle offerte e alla loro comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri ;

considerando che l'importo dell'aiuto costituisce oggetto della gara ; che gli aggiudicatari vengono scelti prendendo in considerazione le offerte più vantaggiose per la Comunità ; che, a tal fine, può essere fissato un importo massimo dell'aiuto, al cui livello o al di sotto del quale le offerte saranno prese in considerazione ; che, qualora nessuna offerta risulti vantaggiosa, può non essere dato seguito alla gara ;

considerando che, per consentire alla Commissione di avere un quadro d'insieme dell'effetto degli aiuti all'ammasso privato, gli Stati membri devono comunicarle i dati necessari ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(3) GU n. L 149 del 5. 6. 1980, pag. 19.
(4) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La concessione di aiuti all'ammasso privato, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, è subordinata alle condizioni fissate nel presente regolamento.

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 2

1. Il contratto relativo all'ammasso privato di prodotti del settore delle carni ovina e caprina può essere concluso soltanto con persone fisiche o giuridiche che :

— esercitino un'attività nel settore del bestiame e delle carni e siano iscritte in un registro pubblico di uno Stato membro e

— dispongano, per l'ammasso, di installazioni adeguate nella Comunità.

2. Possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato soltanto i prodotti ottenuti da animali originari della Comunità e ivi macellati da non oltre dieci giorni alla data dell'immagazzinamento.

3. Il contratto può vertere soltanto su quantitativi uguali o superiori ad un minimo da determinarsi per ogni prodotto.

Articolo 3

1. Il contratto reca, in particolare, le indicazioni seguenti :

a) la designazione e il quantitativo del prodotto da ammassare,

b) il termine entro il quale la totalità del prodotto di cui alla lettera a) deve risultare all'ammasso,

c) la durata dell'ammasso,

d) l'importo dell'aiuto per unità di peso,

e) la natura e l'importo della cauzione,

f) la possibilità di ridurre o di prorogare il periodo di ammasso, in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2644/80.

2. Il contratto impone all'ammassatore, in particolare, gli obblighi seguenti :

a) ammassare entro i termini previsti e tenere in ammasso per il periodo stipulato il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, a suo conto e rischio, senza modificare né sostituire né spostare da un magazzino ad un'altro i prodotti ammassati durante il periodo di ammasso ;

b) comunicare, in tempo utile prima dell'immissione in ammasso, all'organismo d'intervento con cui egli è impegnato, il giorno e il luogo dell'immagazzinamento, la natura e il quantitativo dei prodotti da ammassare ; l'organismo d'intervento può esigere che tale comunicazione avvenga due giorni lavorativi prima dell'immagazzinamento ;

c) trasmettere il più presto possibile all'organismo d'intervento i documenti giustificativi delle operazioni d'immagazzinamento ;

d) ammassare i prodotti in partite facilmente identificabili, il cui peso e data d'immagazzinamento siano chiaramente indicati ;

e) consentire all'organismo d'intervento di controllare in qualsiasi momento l'adempimento degli obblighi contrattuali.

3. L'obbligo di rispettare il quantitativo convenuto è considerato adempiuto se almeno il 90 % di detto quantitativo viene immesso e mantenuto in ammasso conformemente al paragrafo 2, lettera a).

Articolo 4

1. La domanda di contratto, o l'offerta in caso di gara, nonché il contratto stesso vertono su di un solo prodotto.

2. La domanda di contratto o l'offerta sono valide soltanto se recano le indicazioni e gli impegni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e se la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione viene fornita.

La cauzione è versata all'organismo d'intervento competente, ovvero può essere costituita sotto forma di garanzia prestata alle condizioni stabilite dai singoli Stati membri.

Articolo 5

1. L'importo della cauzione non può eccedere il 30 % dell'aiuto richiesto.

2. Salvo caso di forza maggiore :

a) la cauzione viene incamerata in proporzione al quantitativo mancante della quantità stipulata nel contratto relativo all'ammasso se meno del 90 % di tale quantitativo è consegnato all'ammasso nei termini previsti e ammassato durante il periodo stipulato in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) ;

b) in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), l'autorità competente dello Stato membro interessato dichiara la cauzione totalmente o parzialmente incamerata, secondo il grado di gravità dell'infrazione ; l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica ogni mese alla Commissione i casi d'applicazione, precisando le circostanze addotte e le misure adottate ;

c) in caso di inadempienza di altri obblighi contrattuali la cauzione viene totalmente incamerata.

3. La cauzione viene svincolata immediatamente dopo la constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali ovvero se la domanda di contratto o l'offerta di gara è respinta.

Articolo 6

1. L'importo dell'aiuto è fissato per unità di peso e si riferisce al peso, imballaggio escluso, rilevato prima del congelamento all'atto dell'immissione in ammasso.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, seconda frase, l'ammassatore ha diritto all'aiuto se ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

3. Il pagamento dell'aiuto si effettua, a richiesta dell'interessato, al più presto dopo che l'organismo d'intervento ha constatato che si è adempiuto agli obblighi contrattuali. L'aiuto è pagato per i quantitativi effettivamente ammassati, entro il limite massimo dei quantitativi indicati nel contratto.

Articolo 7

Il tasso di conversione da applicare all'importo dell'aiuto all'ammasso privato è il tasso rappresentativo in vigore il giorno della conclusione del contratto, quando l'importo dell'aiuto è fissato forfettariamente in anticipo, oppure il giorno in cui scade il termine per la presentazione delle offerte, se l'aiuto è concesso mediante gara.

Articolo 8

Il periodo di ammasso inizia il giorno in cui terminano le operazioni di immissione in ammasso.

Articolo 9

In caso di forza maggiore, l'autorità competente dello Stato membro interessato adotta le misure che giudica necessarie in considerazione della circostanza addotta.

Questa autorità comunica alla Commissione ogni caso di forza maggiore e le misure adottate al riguardo.

TITOLO II

Disposizioni particolari

Articolo 10

Se l'importo dell'aiuto viene fissato forfettariamente in anticipo :

a) la domanda di conclusione di contratto deve essere presentata al competente organismo d'intervento compilata conformemente all'articolo 4 ;

b) l'organismo d'intervento competente deve comunicare con lettera raccomandata, per telescritto o dietro ricevuta, ad ogni interessato la decisione relativa alla domanda di contratto entro i cinque giorni lavorativi che seguono la data di presentazione della domanda all'organismo stesso.

In caso di accettazione della domanda, il giorno della conclusione del contratto è il giorno della comunicazione di cui sopra.

Articolo 11

1. Qualora l'aiuto all'ammasso privato venga concesso mediante gara :

a) la Commissione redige e pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un bando di gara nel quale sono indicate le condizioni generali di gara, i prodotti da ammassare, la data e l'ora limite per la presentazione delle offerte, nonché il quantitativo minimo che può formare oggetto di un'offerta ;

b) l'offerta deve essere presentata all'organismo d'intervento competente conformemente all'articolo 4 ;

c) lo spoglio delle offerte viene effettuato dai servizi competenti degli Stati membri, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto ;

d) gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte, in forma anonima, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui scade il termine di presentazione delle stesse quale previsto dal bando di gara ;

e) qualora non venga presentata alcuna offerta, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il termine di cui alla lettera d) ;

f) in base alle offerte ricevute e secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80, la Commissione decide di fissare un importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato, tenendo conto in particolare dei criteri previsti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2644/80, ovvero decide di non dare seguito alla gara ;

g) qualora venga fissato un importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato, vengono accettate offerte inferiori o uguali a detto importo.

2. L'organismo d'intervento competente deve comunicare a tutti gli interessati con lettera raccomandata, per telescritto o dietro ricevuta, il risultato della loro partecipazione alla gara, entro i cinque giorni lavorativi che seguono quello in cui la decisione della Commissione è stata notificata agli Stati membri.

In caso di accettazione dell'offerta, il giorno della conclusione del contratto è il giorno della comunicazione di cui sopra.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 12

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti presi ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione :

a) prima del giovedì di ogni settimana e ventilati secondo la durata dell'ammasso, i prodotti e i quantitativi per i quali, nella settimana precedente, siano state presentate domande di conclusione di contratto ovvero siano stati conclusi dei contratti come pure una ricapitolazione dei prodotti e quantità per i quali sono stati conclusi contratti ;

b) mensilmente, i prodotti e i quantitativi totali effettivamente ammassati e quelli per i quali il periodo d'ammasso è terminato.

3. L'applicazione delle misure previste dal presente regolamento viene periodicamente sottoposta a verifica, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente